Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Sabato, 14 aprile — Numero 88

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . »	120	80	60

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) *della tariffa* (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Legge 22 febbraio 1923, n. 754, che dà piena ed intera esecuzione all'accordo commerciale, concluso a Roma il 13 novembre 1922, tra il Regno d'Italia e la Repubblica francese.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo commerciale, concluso a Roma il 13 novembre 1922 tra il Regno d'Italia e la Repubblica francese.

Art. 2.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 novembre 1922, n. 1488.

Art. 3.

Alla voce ex 110-a della lista A è aggiunta la parola « Rhum ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI — DE CAPITANI D'ARZAGO — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Legge 22 febbraio 1923, n. 755, che dà piena ed intera esecuzione alla convenzione di commercio fra l'Italia e la Polonia sottoscritta a Genova il 12 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di commercio fra l'Italia e la Polonia, sottoscritta a Genova il 12 maggio 1922.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE CAPITANI D'ARZAGO — CAVAZZONI — TEOFILO ROSSI — DE STEFANI — THAON DI REVEL.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 15 marzo 1923, n. 681, che istituisce l'Ente nazionale per l'educazione fisica annesso ai Regi Istituti superiori di Milano e detta norme per l'educazione fisica degli studenti delle scuole medie.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito l'Ente nazionale per l'educazione fisica annesso ai RR Istituti superiori di Milano.

All'Ente nazionale è affidata, sotto l'alta sorveglianza del Ministero della istruzione pubblica, l'educazione fisica degli studenti delle scuole medie.

Art. 2.

L'Ente nazionale è amministrato da un Consiglio composto di sette membri, uno dei quali in rappresentanza del Ministero dell'istruzione pubblica.

Quando per qualsiasi motivo venga a mancare uno dei componenti il Consiglio, sarà provveduto alla sua sostituzione per decreto Reale su designazione del Consiglio medesimo, tranne che per il rappresentante del Ministero che sarà scelto dal ministro dell'istruzione pubblica.

Art. 3.

Gli alunni di tutte le scuole medie governative e pareggiate dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione compiranno la propria educazione fisica presso le Società ginnastiche e sportive all'uopo designate dall'Ente nazionale.

Hanno facoltà di provvedere direttamente alla educazione fisica dei propri alunni i Convitti nazionali, i Convitti con annessi Istituti pareggiati e le scuole private, salvo le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 del presente decreto.

Art. 4.

L'Ente nazionale sceglierà in ogni sede di scuola secondaria la Società ginnastica o sportiva, alla quale gli alunni delle scuole stesse dovranno inscriversi.

In quelle sedi ove manchi ogni Società o quella esistente non soddisfi alle condizioni richieste, l'Ente nazionale costituirà apposita Società o provvederà in modo che l'educazione fisica agli alunni della sede sia impartita secondo il programma stabilito dal regolamento.

Art. 5.

Nessun alunno di scuola media governativa o pareggiata può essere inscritto alla scuola stessa se non presenti il libretto speciale d'inscrizione ad una delle Società debitamente autorizzate come sopra, nè può essere promosso dall'una all'altra classe nè conseguire alcun attestato o diploma se non abbia ottenuto la sufficienza anche in educazione fisica.

I candidati di scuola privata e paterna e gli interni dei Convitti nazionali e dei Convitti con annessi Istituti pareggiati, qualora non si trovino inscritti come sopra alle Società, sosterranno ogni anno presso le Società medesime la prova in educazione fisica agli stessi effetti, per gli esami, dei candidati interni.

Il regolamento stabilirà in quali casi eccezionali e

con quali modalità può essere consentito l'esonero dall'inscrizione e dalle prove per l'educazione fisica.

Art. 6.

Le direzioni delle scuole medie sono tenute a lasciar liberi nell'orario scolastico settimanale o due pomeriggi o un mattino ed un pomeriggio, durante i quali gli alunni possano partecipare alle prescritte esercitazioni di educazione fisica.

Dovranno, inoltre, mettere a disposizione delle Società autorizzate un complesso di otto giorni all'anno per le passeggiate ginnastiche e le gare degli alunni.

Art. 7.

Ogni alunno verserà all'Ente nazionale, secondo le norme e le modalità stabilite dal regolamento, una tassa annua non superiore alle L. 30.

Eguale tassa verserà ogni candidato privatista, di cui al secondo comma dell'art. 5 del presente decreto, non inscritto alle società, per subire la prova di educazione fisica.

Art. 8.

Sono soppressi gli Istituti di magistero di educazione fisica di Roma, Torino e Napoli.

L'Ente nazionale è autorizzato a tenere corsi pratico-teorici di educazione fisica allo scopo di preparare il proprio personale insegnante.

Disposizioni transitorie

—

Art. 9.

Nella sua prima costituzione il Consiglio amministrativo di cui all'art. 2 del presente decreto, è composto dei signori: on. prof Luigi Mangiagalli, senatore del Regno, presidente; S. E. on. Aldo Finzi, deputato al Parlamento; on. prof. ing. Francesco Mauro, deputato al Parlamento; comm. Edoardo Bianchi; gr. uff. Beniamino Donzelli; comm. Piero Ostali; comm. prof. Andrea Franzoni: quest'ultimo in rappresentanza del Ministero della P. I.

Art. 10.

Il rappresentante del Ministero della P. I. nel Consiglio, di cui al precedente articolo, cesserà a decorrere dal 1° ottobre 1923, dal far parte del ruolo dei capi istituto delle Regie scuole normali, e con la stessa decorrenza, acquisterà grado e stipendio, utile anche agli effetti della pensione, pari a quello di ispettore generale amministrativo, computandoglisi, quanto alla determinazione dello stipendio, il servizio già prestato nel suo grado precedente.

Art. 11

Come contributo alla prima organizzazione ed avviamento della educazione fisica per la gioventù studiosa italiana lo Stato verserà all'Ente nazionale una volta tanto nell'esercizio finanziario 1923-924 la somma di L. 2.000 000.

Art. 12.

Le attuali palestre delle scuole medie governative e pareggiate restano per non oltre un decennio a disposizione delle Società autorizzate che ne facciano richiesta esclusivamente per l'educazione fisica delle scolaresche.

A mano a mano che dette palestre saranno rese libere, verranno adibite ad uso delle rispettive scuole.

Art. 13.

Gli attuali insegnanti di ruolo di educazione fisica così negli Istituti di magistero come nelle scuole medie e normali saranno collocati a riposo quando abbiano almeno 20 anni di servizio con il trattamento stabilito dall'art. 6 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87.

Dei rimanenti:

a) saranno assunti in servizio, non meno di 80 uomini e 30 donne, da parte dell'Ente nazionale, con le modalità da stabilirsi dal regolamento dell'Ente medesimo. Tuttavia saranno ammessi a fruire, col cessare dal servizio governativo, del trattamento di cui all'articolo 6 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87;

b) potranno essere nominati ai posti vacanti nei ruoli del personale di segreteria nelle RR. scuole medie e normali, di istitutori nei Convitti nazionali, e di maestro giardiniere nei Giardini d'infanzia annessi alle RR. scuole normali, quelli che siano provveduti del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai predetti uffici;

c) le insegnanti donne, fornite del titolo di abilitazione all'insegnamento elementare e di età non superiore ad anni 40, potranno essere nominate, su domanda indirizzata al R. provveditore agli studi, e con precedenza sulle graduate dei concorsi pubblici generali, maestre ordinarie nelle scuole elementari dipendenti dalle Amministrazioni scolastiche. Esse saranno assegnate nei modi dell'art. 34 del regolamento 25 maggio 1919, n. 999, e secondo l'ordine di anzianità, risultante dal ruolo d'origine, ad una delle sedi vacanti che abbiano indicate, e dovranno esser loro computati, agli effetti dello stipendio e della pensione, la quale dovrà far carico al Monte pensioni, gli anni di servizio prestato nelle scuole medie e normali. Lo Stato verserà al Monte pensioni le quote relative.

Quegli insegnanti di ruolo, ai quali non possano applicarsi le disposizioni di cui ai precedenti commi, saranno dispensati dal servizio ed ammessi a fruire del trattamento di cui all'art 6 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87 succitato.

I suddetti provvedimenti avranno effetto dal 1° ottobre 1923 per gli insegnanti delle scuole medie e normali e dal 31 dicembre 1923 per gli insegnanti dei RR. Istituti di Magistero.

Agli insegnanti contemplati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo comma sarà, inoltre, corrisposta una speciale indennità di L. 2000; a quelli contemplati nel 3° comma una speciale indennità di L. 3000.

Art. 14.

Gli attuali insegnanti di educazione fisica che nella collocazione nei nuovi ruoli, di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo, vengano ad avere uno stipendio inferiore a quello percepito nell'ufficio attuale conserveranno la differenza come assegno personale, utile agli effetti della pensione, da riassorbirsi nel primo aumento di stipendio e, per l'eventuale eccedenza, nei successivi aumenti.

Art. 15.

Per gli alunni degli Istituti di Magistero, promossi alla 2ª classe sarà tenuto nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del corrente anno in ciascun Istituto un secondo corso speciale accelerato, alla fine del quale, superando le prescritte prove, conseguiranno il diploma.

Art. 16.

Sono abrogate tutte le disposizioni di legge e di regolamento contrarie o diverse da quelle contenute nel presente decreto che andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 15 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 marzo 1923, n. 685, che stabilisce i contributi a carico di Provincie, Comuni ed altri Enti per il mantenimento di RR. scuole medie e normali.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto col Ministro delle finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al mantenimento delle RR. scuole medie e normali concorrono con lo Stato, le Provincie, i Comuni ed eventualmente altri Enti morali.

I contributi finanziari per gli Istituti tecnici sono a carico delle Provincie, quelli per ogni altro ordine di scuole a carico dei Comuni.

Qualora il contributo finanziario sia attualmente corrisposto in tutto o in parte da un Ente che non sia, per ciascun ordine di scuole, quello rispettivamente stabilito dal comma precedente, tale contributo continuerà a gravare sull'Ente che lo sostiene, ma nella sola misura attuale, e la maggiore contribuzione eventualmente risultante dal presente decreto sarà a carico della Provincia per gli Istituti tecnici e del Comune per ogni altro ordine di scuole. Tuttavia la effettiva corresponsione allo Stato dell'ammontare totale del contributo spetta direttamente agli Enti rispettivamente indicati nel secondo comma, i quali provvederanno a riscuotere la quota dell'Ente contribuente, salva restando la facoltà di stabilire, per mezzo di speciali accordi con l'Ente medesimo, una diversa ripartizione dell'onere totale.

Art 2.

Agli effetti della determinazione dei contributi di cui all'articolo precedente, gli Istituti governativi d'istruzione media e normale si distinguono nelle due seguenti categorie:

1ª categoria:

a) Licei-ginnasi situati in Comuni capoluoghi di Provincia.

b) Istituti tecnici situati in Comuni capoluoghi di Provincia, o in altro Comune, se il capoluogo ne è sprovvisto.

c) Scuole tecniche situate in Comuni capoluoghi di Provincia o di circondario, oppure in Comuni aventi una popolazione totale superiore a 30.000 abitanti secondo l'ultimo censimento.

d) Scuole normali-complementari.

2ª categoria:

Tutti gli altri Istituti.

Art. 3

Gli Istituti attualmente esistenti e appartenenti alla prima categoria di cui all'articolo precedente sono obbligatorî.

Le Provincie per gli Istituti tecnici obbligatorî e i Comuni per le scuole obbligatorie di ogni altro ordine sono obbligati alla corresponsione del contributo (o eventualmente della parte integrativa di esso, di cui al 3° comma dell'art. 1), ancorchè siano per qualsiasi motivo attualmente esenti da ogni contribuzione.

Art. 4.

Gli Istituti appartenenti alla 2ª categoria di cui all'art. 2 sono facoltativi e la loro conservazione è subordinata all'accettazione degli oneri derivanti dal presente decreto da parte degli Enti cui l'onere medesimo spetta a norma dell'art. 1, comma 2°.

Qualora l'Ente cui spetta il contributo non intenda

assumersi i detti oneri l'Istituto sarà gradualmente soppresso a cominciare dal 1° ottobre 1923.

Art 5.

I contributi finanziari annuali, che le Provincie e i Comuni debbono corrispondere allo Stato a norma del presente decreto, sono quelli stabiliti nella annessa tabella, che entrerà in vigore col 1° ottobre 1923.

Nelle Provincie di confine, se concorrano peculiari circostanze di fatto meritevoli di trattamento speciale, i detti contributi potranno essere ridotti su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 6.

A decorrere dall'anno scolastico 1923-924 l'ammontare delle tasse scolastiche cesserà di essere computato a sgravio dei contributi finanziari corrisposti dagli Enti contribuenti o di essere rimborsato, intendendosi abrogata ogni speciale disposizione vigente in materia.

Art. 7.

Oltre ai contributi stabiliti dal presente decreto, rimangono fermi gli altri oneri che attualmente gravano sulle Provincie, i Comuni e gli altri Enti per il mantenimento di scuole medie e normali.

Art. 8.

A decorrere dal 1° ottobre 1923 è abolito ogni contributo per mantenimento di classi aggiunte e sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in materia

Art. 9.

A decorrere dal 1° ottobre 1923 cessa di avere vigore il R. decreto-legge 23 gennaio 1921, n 364, che approva la tabella dei contributi dovuti all'erario per la regificazione o la istituzione di scuole medie e normali, e gli Istituti creati o convertiti dopo la sua entrata in vigore saranno sottoposti a tutti gli effetti alle norme del presente decreto.

Art. 10.

Gli Enti che contribuiscono al mantenimento di Istituti governativi di istruzione media o normale appartenenti alla categoria degli Istituti facoltativi sono autorizzati a sovrimporre, in proprio favore, sulla tassa erariale annua di frequenza.

Tale sopratassa non può essere superiore al doppio della tassa erariale.

Disposizioni transitorie

—

Art. 11.

La maggiore spesa derivante alle Provincie, ai Comuni e agli altri Enti dall'attribuzione dei contributi finanziari stabiliti a norma del presente decreto sarà ridotta alla metà nel primo anno a decorrere dal 1° ottobre 1923. In ciascuno dei seguenti quattro anni il contributo così risultante sarà accresciuto di un'aliquota equivalente a un'ottava parte dell'intiera maggiore spesa, fino a raggiungere, nel quinto anno, la somma totale.

Art. 12.

Fino al 31 ottobre 1924, ove concorrano circostanze speciali, è data facoltà al Governo, su conforme parere del Consiglio dei ministri, di sopprimere Istituti appartenenti alla categoria degli Istituti obbligatori.

Art. 13.

I Comuni e le Provincie cui spetti di corrispondere il contributo finanziario o la parte integrativa di esso, per gli Istituti di istruzione secondaria appartenenti alla seconda categoria a norma degli articoli 2 e 4 del presente decreto, qualora non intendano assumersi tale onere, dovranno farne espressa dichiarazione, notificando al Ministero della istruzione pubblica le relative deliberazioni, debitamente approvate, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. In mancanza di tale notifica entro il termine predetto, l'onere s'intenderà accettato e tale presunzione sostituirà a tutti gli effetti l'esplicito consenso dell'Ente obbligato al contributo.

Art. 14

Qualora la dichiarazione dell' Ente, che non intenda assumersi l'onere del contributo o della parte integrativa di esso per un Istituto della seconda categoria sia fatta nel termine e nei modi prescritti dall'articolo precedente, si farà luogo alla graduale soppressione dell'Istituto o degli Istituti, a cui essa si riferisce, a norma del secondo comma dell'art 4 del presente decreto.

Art 15.

Per gli Istituti facoltativi il cui mantenimento sia disciplinato da convenzioni tra lo Stato e gli Enti, e per i quali l'aumento del contributo sia esplicitamente accettato o si presuma accettato a norma dell'art. 13, si intenderanno senz'altro stipulate fra lo Stato e gli Enti attualmente obbligati al pagamento del contributo, nuove convenzioni, con effetto dal 1° ottobre 1923 e per la durata di 10 anni a decorrere dalla detta data e rinnovabili per un eguale periodo di tempo, salvo denuncia da parte dell'uno o dell'altro contraente da darsi un anno prima della scadenza

Tali nuove convenzioni si intenderanno costituite di tutte le clausole contenute nelle convenzioni di cui all'art. 1 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 133, ad eccezione di quelle che siano in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

Art. 16.

A garanzia del puntuale pagamento dei contributi stabiliti dal presente decreto i Comuni e le Provincie dovranno, a norma delle disposizioni vigenti, rilasciare

corrispondenti delegazioni sulla sovrimposta o in deficienza di questa sopra altro cespite dato in riscossione all'esattore comunale o al ricevitore provinciale, e gli altri Enti dovranno depositare al tesoro corrispondenti titoli pubblici di Stato o da esso garantiti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE STEFANI

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

TABELLA DEI CONTRIBUTI

Licei-ginnasi.

1ª categoria (capoluoghi di Provincia:

1ª classe, con popolazione totale di oltre 100.000 abitanti, L. 100.000.

2ª classe, con popolazione totale di oltre 30.000 abitanti, L. 80.000.

3ª classe, con popolazione totale meno di 30.00 abitanti, L. 60.000.

2ª categoria (Comuni non capoluoghi di Provincia):

1ª classe, con popolazione totale di oltre 30.000 abitanti, L. 70.000.

2ª classe, con popolazione totale di oltre 15.000 abitanti, L. 60.000.

3ª classe, con popolazione totale meno di 15 000 abitanti, L. 50 000.

Licei isolati e ginnasi isolati (tutti facoltativi).

2ª categoria:

1ª classe. Comuni con popolazione totale di oltre 30.000 abitanti L. 35.000.

2ª classe, Comuni con popolazione totale di oltre 15.000 abitanti, L. 30.000.

3ª classe, Comuni con popolazione totale meno di 15.000 abitanti, L. 25 000.

Istituti tecnici.

1ª categoria:

Per una sola sezione, L. 60.000.

Per ogni sezione in più, L. 25.000.

2ª categoria:

Per una sola sezione, L. 40.000.

Per ogni sezione in più, L. 15.000.

Scuole tecniche.

1ª categoria:

1ª classe. Comuni con popolazione totale di oltre 100.000 abitanti L. 50.000.

2ª classe. Comuni con popolazione totale di oltre 30.000 abitanti L. 40.000.

3ª classe. Comuni con popolazione totale meno di 30.000 abitanti L. 30.000.

2ª categoria:

1ª classe. Comuni con popolazione totale di oltre 15.000 abitanti L. 25.000

2ª classe, Comuni con popolazione totale di meno di 15.000 abitanti L. 20.000.

Scuole normali e complementari (tutte obbligatorie).

Classe unica L. 35.000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro della istruzione pubblica
GENTILE.
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Regio decreto 1° marzo 1923, n. 701, che autorizza la Camera di commercio e industria di Firenze a riscuotere dai frequentatori della Borsa valori una tassa annuale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 21 marzo 1910, n. 131, sull'ordinamento delle Camere di commercio ed industria ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 245;

Veduta la deliberazione in data 11 luglio 1922, della Camera di commercio e industria di Firenze, relativa alla istituzione di una tassa sui frequentatori della Borsa valori;

Sentito il Consiglio superiore del commercio;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Camera di commercio e industria di Firenze è autorizzata a riscuotere dai frequentatori della Borsa valori una tassa annuale, commisurata come segue:

Istituti di credito, annue L. 100.

Agenti di cambio e persone autorizzate alle grida, id. L. 50.

Rappresentanti nell'auto recinto id. L. 150.

Primi e secondi impiegati, id. L. 100.

Primi fattorini, id. L. 60.

Secondi fattorini, id. L. 120.

Per ogni impiegato oltre il secondo, id. L. 100.

Per ogni fattorino oltre il secondo, id. L. 70.

Diritti per uso di telefono:

a) Istituti di Credito, annue L. 50.

b) Banche private, banchieri ed agenti di cambio, id. L. 40.

c) Persone non ammesse alle grida:

1. Telefoni urbani, annue L. 50.
2. Telefoni interurbani, id. L. 300.

Per l'uso di cabine telefoniche private, id. L. 200.

Per uso di banchi di proprietà della Camera, id. L. 50.

Per operatori non iscritti a ruolo (tessera), id. L. 100.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 13 marzo 1923, n. 736, che detta norme per il riordinamento degli Istituti superiori di magistero.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello delle finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Istituti superiori di Magistero di Firenze e di Roma hanno funzione e grado di Istituti universitari.

Ad essi spetta:

a) di compiere la coltura dei licenziati dagli Istituti magistrali, preparandoli ad impartire insegnamenti di filosofia e pedagogia negli Istituti magistrali e di discipline letterarie nelle scuole medie maschili e femminili;

b) di abilitare gli insegnanti delle pubbliche scuole elementari all'ufficio di direttore didattico e di ispettore scolastico.

Art. 2.

Gli Istituti conferiscono tre specie di diplomi:

a) per l'insegnamento dell'italiano e del latino nelle scuole medie di grado inferiore, e di storia e geografia nelle stesse scuole e negli Istituti magistrali;

b) per l'insegnamento della pedagogia e filosofia negli Istituti magistrali e per l'abilitazione all'Ispettorato didattico nelle scuole elementari;

c) per l'abilitazione alla Direzione didattica.

I diplomi di cui alle lettere a) e b) si conseguono dopo un corso di studi quadriennale, diviso in due bienni. Il diploma di cui alla lettera c) dopo un corso biennale.

Art. 3.

Le materie d'insegnamento negli Istituti si distinguono in fondamentali e complementari.

Sono materie fondamentali: la filosofia e storia della filosofia; la pedagogia; la lingua e letteratura italiana; la lingua e letteratura latina; la storia; la geografia.

Sono materie complementari: la lingua e letteratura francese; la lingua e letteratura tedesca; la lingua e letteratura inglese; le istituzioni di diritto pubblico e di legislazione scolastica; l'igiene scolastica.

L'insegnamento delle materie fondamentali è impartito mediante lezioni ed esercitazioni.

Art. 4.

Al primo anno degli Istituti si è iscritti mediante concorso per esame.

Al concorso per l'iscrizione al primo anno del corso biennale per il diploma di abilitazione alla direzione didattica non può essere ammesso chi abbia superato il trentesimo anno di età; sarà preferito chi abbia insegnato nelle pubbliche scuole elementari.

I concorsi saranno banditi per un numero di posti determinato volta per volta con decreto Ministeriale in conformità dei criteri che saranno stabiliti nel regolamento.

Art. 5.

Gli Istituti superiori di magistero hanno personalità giuridica con facoltà di accettare, a norma di legge, lasciti e donazioni. Il governo di essi è affidato:

1° al direttore, il quale è nominato per decreto Reale fra gl'insegnanti ordinari e straordinari, udito il Consiglio direttivo; dura in carica un biennio e può essere confermato nell'ufficio;

2° al Consiglio direttivo, composto di tutti i professori di ruolo (ordinari e straordinari) dell'Istituto, insegnanti di materie fondamentali;

3° al Consiglio dei professori, composto di tutti i professori dell'Istituto.

Le attribuzioni del direttore, del Consiglio direttivo e del Consiglio dei professori sono stabilite dal regolamento.

Art. 6.

La tabella *A* annessa al presente decreto stabilisce il numero dei professori ordinari e straordinari assegnati a ciascun Istituto.

Ai professori ordinari e straordinari si applicano le stesse norme che valgono per i professori universitari, salvo le particolari disposizioni di cui al presente decreto.

Al direttore spetta la retribuzione annua di L. 2000.

Art. 7.

All'insegnamento delle materie complementari si provvede per incarico.

Nessun incarico può essere conferito a chi non sia libero docente.

Art. 8.

Se il numero degli iscritti ad un corso di materie fondamentali è tale, a giudizio del Consiglio direttivo, da giustificare lo sdoppiamento del corso stesso, potrà istituirsi un secondo corso da affidarsi per incarico.

Art. 9.

Ai professori ordinari e straordinari spetta una quota delle tasse di iscrizione versate dagli alunni nella misura e secondo le norme da stabilirsi dal regolamento.

Art. 10.

Il limite di età per gl'insegnanti degli Istituti superiori di magistero è stabilito a settanta anni.

Il professore che, anche prima di raggiungere il limite di età di cui al precedente comma, non sia più in grado di adempiere con sufficiente efficacia il suo ufficio, può essere dispensato dal servizio, su proposta del direttore, udito il parere della Giunta del Consiglio superiore di istruzione pubblica, alla quale avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni.

Art. 11.

L'incarico di un insegnamento a chi non abbia ufficio pubblico è retribuito con L. 6000 annue; in caso diverso questa retribuzione sarà ridotta a L. 4000.

Art. 12.

Alle cattedre di un Istituto superiore di Magistero possono essere trasferiti professori delle stesse discipline di qualsiasi altro Istituto universitario.

Ogni trasferimento deve essere proposto dal Consiglio direttivo dell'Istituto, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori e di due terzi dei presenti alla relativa adunanza, con motivazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

I professori degli Istituti superiori di Magistero, che abbiano vinto un concorso universitario o che saranno nominati dopo la promulgazione del presente decreto, potranno essere trasferiti a cattedre corrispondenti di altri Istituti universitari secondo le norme vigenti per le Università.

I trasferimenti dagli Istituti superiori di Magistero alle Università e ad altri Istituti superiori sono regolati dalla legge e dal regolamento universitari.

Art. 13.

La tabella *B* annessa al presente decreto, stabilisce le tasse e sopratasse scolastiche per gli Istituti superiori di Magistero.

Art. 14.

Sono istituite per ogni Istituto 20 borse di studio, di annue L. 2000 ciascuna, da conferirsi con le norme che saranno dettate dal regolamento.

Art. 15.

I comuni di Firenze e di Roma sono obbligati a fornire i locali e l'arredamento e a provvedere a quanto in genere occorra agli Istituti stessi.

Art. 16.

A ciascun Istituto è assegnato il seguente personale di segreteria, d'ordine e subalterno:

un segretario;
un applicato;
quattro subalterni

I segretari e gli applicati fanno parte del ruolo delle segreterie universitarie. A tale effetto i ruoli del personale di prima e di terza categoria delle Regie Università sono aumentati di due posti di segretario e di due posti di applicato.

Il personale subalterno viene nominato dal direttore dell'Istituto con le stesse norme e con lo stesso stipendio del personale subalterno universitario.

Art. 17.

Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio superiore di P. I, possono essere pareggiati ai governativi, per il valore legale degli studi che vi sono fatti, gli Istituti superiori di Magistero mantenuti da corpi o persone morali, che si conformino in tutto alle prescrizioni del presente decreto e del regolamento che ne determinerà l'attuazione anche quando la loro popolazione scolastica, sia per statuto, esclusivamente maschile ovvero esclusivamente femminile.

Il pareggiamento non può aver per effetto alcun onere finanziario a carico dell'Erario.

Art. 18.

I corsi di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali istituiti con la legge 24 dicembre 1904, numero 689, sono soppressi a decorrere dall'anno scolastico 1923-924.

Art 19

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Disposizioni transitorie

Art. 20.

Nella prima applicazione del presente decreto i trasferimenti di cui all'art. 12 saranno disposti dal Ministro anche senza proposta del Consiglio direttivo. Il Ministro stesso bandirà, di sua iniziativa, i concorsi che siano necessari.

Art. 21.

I professori di ruolo, che alla data del presente decreto si trovino in servizio presso gli Istituti superiori di Magistero femminile di Firenze e Roma e abbiano compiuto il 70° anno di età, saranno collocati a riposo a decorrere dal 1° ottobre 1923.

Ad essi sarà fatto il trattamento previsto dall'art. 6 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87.

Art. 22.

I professori di ruolo degli Istituti superiori di Ma-

gistero femminile di Firenze e Roma, titolari di materie corrispondenti a quelle stabilite come fondamentali dal comma secondo dell'art. 3 e in servizio alla data del presente decreto, se assunti in servizio nel ruolo degli insegnanti degli Istituti stessi in seguito a regolare concorso, passeranno a far parte del nuovo organico degli Istituti superiori di Magistero e la loro cattedra assumerà la denominazione fissata dal comma 2° dell'art. 3 predetto.

Gli attuali professori titolari di materie corrispondenti a quelle stabilite come facoltative, se assunti in servizio con regolare concorso, passeranno a far parte in soprannumero del nuovo organico col grado e lo stipendio corrispondente a quello dei professori ordinari e straordinari di materie fondamentali. Queste cattedre via via che si renderanno vacanti, verranno affidate per incarico.

Art. 23.

I professori di ruolo in servizio presso gli Istituti superiori di Magistero femminile alla data del presente decreto e che non possano in virtù delle disposizioni di cui all'articolo precedente far passaggio al nuovo organico degli Istituti superiori di Magistero, potranno essere nominati, con grado di ordinario e indipendentemente da qualsiasi concorso, a cattedre di materie corrispondenti a quelle da essi professate presso scuole medie di secondo grado di qualunque ordine e in sede di primaria importanza o a posti disponibili in altri Istituti di istruzione dipendenti dal Ministero della istruzione pubblica. In occasione del primo movimento del personale insegnante nelle scuole medie, successivo alla loro nomina nelle scuole stesse, avranno titolo di preferenza in confronto di ogni altro aspirante, salvo sopravvenute ragioni di demerito.

Agli effetti dello stipendio e della carriera nel nuovo ruolo in cui gli insegnanti verranno immessi, si terrà conto della complessiva loro anzianità computando per intero i servizi da essi precedentemente prestati in scuole medie di qualsiasi ordine e grado e negli Istituti superiori di Magistero femminile.

Qualora, nella collocazione, nel nuovo ruolo, i detti insegnanti vengano ad avere uno stipendio inferiore a quello percepito nel grado presentemente occupato, conserveranno la differenza a titolo di assegno personale, utile agli effetti della pensione, da riassorbirsi nel primo aumento dello stipendio e, per l'eventuale eccedenza, negli aumenti successivi.

I professori, di cui al primo comma di questo articolo, i quali non possano far passaggio ad altri ruoli saranno collocati a riposo o dispensati dal servizio Ad essi sarà fatto il trattamento previsto dal citato art. 6 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87.

Art. 24.

Il personale non insegnante appartenente agli Istituti superiori di Magistero femminile, sarà mantenuto in servizio.

Le direttrici disciplinari se fornite di titoli di studio rilasciati da Istituti universitari o da Istituti superiori di Magistero femminile potranno su domanda essere ammesse nel ruolo del personale delle segreterie universitarie col grado di segretario.

Le attuali segretarie, anche se appartenenti al ruolo delle segretarie di scuola normale, che ne facciano domanda, potranno entrare a far parte del personale di ordine delle RR. Università.

Le domande di cui ai precedenti commi dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione entro 15 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale del Ministero medesimo.

Il servizio prestato dalle direttrici disciplinari e dalle segretarie sarà computato per intero agli effetti della carriera e dello stipendio.

Qualora, però, le direttrici disciplinari e le segretarie nella collocazione nei nuovi ruoli, vengano ad avere uno stipendio inferiore a quello di cui presentemente godono, conserveranno la differenza come assegno personale, utile per la pensione, da riassorbirsi nel primo aumento di stipendio e, per le eventuali eccedenze, negli aumenti successivi.

Art. 25.

Le alunne che hanno iniziato i corsi degli Istituti superiori di Magistero, col vecchio ordinamento, continueranno i corsi medesimi secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 26.

I licenziati dalle scuole normali, i quali anteriormente alla data del presente decreto siano stati iscritti, anche per un solo anno, al corso di perfezionamento, di cui alla legge 24 dicembre 1904, n. 689, e non abbiano ancora conseguito il relativo diploma, saranno ammessi a sostenere, negli anni scolastici 1923-924 e 1924-925, gli esami speciali e l'esame di diploma presso gli Istituti superiori di Magistero.

Art. 27.

Gli attuali abilitati alla Direzione didattica che, non avendo superato il 35° anno di età, abbiano prestato per almeno un quinquennio servizio di ruolo nelle pubbliche scuole elementari come insegnanti e direttori potranno mediante speciale concorso per esame e per un numero di posti da determinarsi, come all'art. 4 del presente decreto, essere ammessi al secondo biennio per il conseguimento del diploma, di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2.

Art 28.

L'applicazione del nuovo ordinamento agli Istituti superiori di Magistero avrà inizio con l'anno scolastico 1923-924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Tabella *A*.

Professori ordinari e straordinari.

Professori ordinari: n. 5.

Stipendi come per i professori universitari.

Professori straordinari: n. 1.

Stipendi come per i professori universitari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della pubblica istruzione

GENTILE.

Il Ministro delle finanze

DE STEFANI.

Tabella *B*.

Tasse e sopratasse.

Tassa di concorso per gli aspiranti ai diplomi di cui alle lettere *a* e *b* dell'art. 2 L. 50.

Tassa d'immatricolazione L. 150.

Tassa annuale d'iscrizione L. 250.

Tassa di diploma L. 150.

Sopratassa annua d'iscrizione L. 150.

Sopratassa annuale per gli esami speciali L. 40.

Sopratassa per gli esami di diploma L. 75.

Per gli aspiranti al diploma di abilitazione alla direzione didattica.

Tassa di concorso L. 30.

Tassa d'immatricolazione L. 20.

Tassa annuale d'iscrizione L 100.

Tassa di diploma 100.

Sopratassa annuale d'iscrizione L. 75.

Sopratassa annuale per gli esami speciali L. 30.

Sopratassa per l'esame di diploma L. 40.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della pubblica istruzione

GENTILE.

Il Ministro delle finanze

DE STEFANI.

Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 742, con cui si autorizza il Ministro dell'interno ad assegnare sul fondo dei pubblici spettacoli la somma di lire centomila al Comitato olimpico nazionale italiano.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Considerata la particolare importanza assunta in Italia ed all'estero dagli esercizi ginnici e sportivi, come mezzo per l'educazione fisica e l'elevazione morale della gioventù;

Considerato l'alto valore nazionale delle vittorie riportate dalle rappresentanze dei vari paesi nelle gare olimpiche internazionali;

Considerato che a tutte le Olimpiadi celebratesi in questi ultimi anni all'estero hanno largamente partecipato le organizzazioni sportive italiane, riportando notevoli successi e tenendo così alto, anche in questo campo, il nome dell'Italia fra gli stranieri;

Considerata la necessità di apprestare al Comitato olimpico nazionale italiano i mezzi indispensabili per preparare la gioventù a partecipare degnamente alle nuove Olimpiadi che nel corrente anno dovranno svolgersi all'estero;

Considerato che a tale esigenza conviene provvedere con un prelevamento dal fondo derivante dal contributo sui pubblici spettacoli, in quanto che alla costituzione del detto fondo concorrono anche i Circoli sportivi mediante il contributo pagato sull'introito delle gare e degli spettacoli da essi organizzati;

Veduta la legge 29 agosto 1922, n. 1254;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro dell'interno è autorizzato a prelevare dalla quota del fondo dei pubblici spettacoli destinata all'erogazione di sussidi a favore delle Istituzioni pubbliche di beneficenza non aventi scopi di assistenza ospitaliera, la somma di lire centomila, e ad assegnare tale somma, a titolo di contributo straordinario, per lo scopo anzidetto, al Comitato olimpico nazionale italiano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 749, che autorizza una ulteriore spesa per la costruzione della caserma della R. guardia di finanza in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 giugno 1913, n. 644, con la quale fu autorizzata la costruzione di una caserma per la R. guardia di finanza in Roma;

Vista la legge 2 aprile 1922, n. 388, con la quale fu consentita una maggiore assegnazione di fondi per la anzidetta costruzione;

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata un'ulteriore assegnazione di L. 1.200.000 per ultimare la costruzione della caserma per la Regia guardia di finanza in Roma, disposta con la legge 22 giugno 1913, n. 644.

Art. 2.

La somma di cui all'articolo precedente sarà anticipata dalla Massa del Corpo, ferme restando le norme e condizioni pel rimborso stabilite dalla legge su citata.

Art. 3.

Con decreto del Ministro proponente sarà provveduto ad introdurre nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero delle finanze, nonchè nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di Massa della R. guardia di finanza, le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 22 marzo 1923, n. 750, che concede uno speciale trattamento al personale incaricato di prender parte a commissioni o a conferenze internazionali che si riuniscano nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di fare uno speciale trattamento al personale incaricato di prender parte a commissioni o a conferenze internazionali che si riuniscano nel Regno;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con quello degli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale delegato a prender parte a Commissioni o conferenze internazionali che si riuniscano nel Regno ed a quello addetto alle delegazioni o conferenze stesse, saranno corrisposte le seguenti indennità giornaliere per soggiorno fuori residenza:
al capo della delegazione L. 160;
ai delegati, delegati aggiunti o supplenti ed agli esperti L. 130;
al personale addetto ai lavori di concetto L. 100;
al personale d'ordine L. 85;
al personale di servizio L. 75.

Art. 2.

Al personale che eventualmente risiedesse nello stesso luogo in cui avvengono le riunioni, le indennità previste nel precedente articolo saranno ridotte alla metà se riferibili ad estranei alla pubblica amministrazione, e ad un terzo per i funzionari dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° febbraio 1923 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 1° aprile 1923, n. 757, che reca disposizioni circa l'amministrazione straordinaria della provincia di Zara.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9, che estende la legge comunale e provinciale del Regno ai territori annessi;
Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 54, che istituisce la provincia di Zara;
Ritenuta la necessità di provvedere all'amministrazione straordinaria della provincia di Zara, derogando alle disposizioni dell'art. 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
In virtù della delegazione dei poteri, conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Sino all'insediamento della rappresentanza elettiva, l'Amministrazione della provincia di Zara, è affidata, agli effetti dell'art. 26 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9, ad una Commissione straordinaria, che esercita i poteri della Deputazione e del Consiglio provinciale e si compone di 5 membri, compreso il presidente.

Le funzioni di presidente, potranno essere affidate a persona diversa dal vice prefetto o anche non appartenente ad alcuna Amministrazione governativa.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 22 marzo 1923, n. 740, che modifica l'art. 13 della legge 11 giugno 1922, n 814, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della R. marina in S. A. P.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1919, n 2329;

Vista la legge 814 in data 11 giugno 1922, che converte in legge il R. decreto predetto;

Riconosciuto che nella legge stessa è incorso un errore di stampa;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 13 della legge 11 giugno 1922, n. 814, le parole « al 14 aprile 1915, se capitani commissari », sono rettificate in « al 14 ottobre 1915, se capitani commissari ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 22 marzo 1923, n. 771, che reca provvedimenti per il rimborso delle sovvenzioni accordate con i fondi dello Stato ai cerealicultori delle provincie di Bari, Campobasso, Foggia e Potenza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti il R. decreto-legge 21 agosto 1922, n. 1210 ed il decreto del Ministro per l'agricoltura del 18 dicembre 1922, registrato alla Corte dei conti il 26 dicembre detto, contenenti provvedimento pel rimborso delle sovvenzioni di credito agrario coi fondi dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fermo restando il disposto degli articoli 3 e 4 (2°, 3° e 4° alinea), 5, 6 e 7 del R. decreto-legge 21 agosto 1922, n. 1210, i nove decimi del debito globale dei cerealicultori delle provincie di Bari, Campobasso, Foggia e Potenza, ratizzato ai sensi del disposto dell'art. 4 (1° alinea) del R. decreto-legge medesimo e da pagarsi sul raccolto degli anni 1923, 1924, 1925 e 1926, saranno versati in nove rate annuali uguali sul raccolto degli anni 1923 al 1931.

Il termine per la restituzione delle anticipazioni sul fondo di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 10 novembre 1920, n. 1636, fissato al 31 dicembre 1926 con l'art 2 del menzionato Regio decreto-legge 21 agosto 1922, n. 1210, è prorogato per quanto concerne la Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, al 31 dicembre 1931.

I debitori, che siano in corrente con il pagamento delle quote scadute hanno diritto di estinguere il rispettivo debito globale residuo con un abbuono del 20 per cento, purchè effettuino il relativo pagamento entro il 31 ottobre 1923.

Art. 2.

Gli interessi di mora del 3,50 per cento dovuti a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 30 settembre 1920, n. 1342 e dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 agosto 1922, n. 1210 e quelli comunque dovuti dai debitori esclusi o decaduti dal beneficio della ratizzazione, sono ritenuti per intero dalle rispettive Casse provinciali, a carico delle quali restano le spese di cui all'art 2 del decreto 18 dicembre 1922 del Ministro per l'agricoltura, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre detto.

Art. 3

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE CAPITANI — D'ARZAGO — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Scioglimento del Consiglio comunale e proroga di poteri.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 28 gennaio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ittiri (Sassari)

SIRE!

L'Amministrazione del comune di Ittiri ha assunto, sin dall'insediamento, atteggiamenti faziosi, contrari alle istituzioni, esprimendo voti di carattere politico, rimuovendo dalla sede del Municipio l'effige del Sovrano ed il Crocifisso, mutando il nome delle strade e vietando l'esposizione della bandiera nelle ricorrenze nazionali.

Un'inchiesta disposta di recente ha inoltre accertato che l'Amministrazione aveva attuato numerosi provvedimenti di spiccato carattere partigiano, specie in odio agli impiegati, che militavano nel partito avverso, rifiutando di dare esecuzione ai provvedimenti correttivi adottati dall'autorità di tutela e mantenendo invece in servizio altro personale assunto in contrasto alle disposizioni della G. P. A.

Tale azione dell'Amministrazione ha suscitato nella popolazione un profondo e diffuso malcontento, che desta preoccupazioni per il mantenimento dell'ordine pubblico e già ha dato luogo a scontri cruenti fra i sostenitori e gli avversari dell'Amministrazione, non ostante le eccezionali misure di polizia adottate dall'autorità politica locale.

In questo stato di cose, ad evitare e prevenire le più gravi conseguenze, che la persistente tensione degli animi minaccia, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale; ed a ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ittiri, in provincia di Sassari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Antonio Addis è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri a Sua Maestà il Re in udienza del 25 febbraio 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Rio nell'Elba (Livorno).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Rio nell'Elba per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e ravvisandosi d'altra parte, la convenienza di far coincidere le elezioni comunali con quelle per la ricostituzione della rappresentanza provinciale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto, in data 3 novembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Rio nell'Elba, in provincia di Livorno;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Rio nell'Elba è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Decreto Ministeriale che istituisce Ufficio di porto a Marsa Bardia.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE COLONIE

Visti gli articoli 5 del Codice per la marina mercantile per la Tripolitania e la Cirenaica approvato con R decreto 22 giugno 1913, n. 902, e 1 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 3 settembre 1914, n. 1062;

Vista la proposta del Governatore della Cirenaica per la istituzione di un Ufficio di porto a Marsa Bardia;

Ritenuta l'opportunità di accogliere tale proposta;

DECRETA:

È istituito a Marsa Bardia un Ufficio di porto, cui sarà preposto

un incaricato designato dal Governatore, il quale fisserà inoltre la data con cui devono intendersi iniziate le operazioni dell'Ufficio.

Il Governatore medesimo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 30 marzo 1923.

FEDERZONI.

Decreto Ministeriale relativo alla estensione alle nuove Provincie della legislazione del Regno in materia di monopoli sali e tabacchi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 4 e 9 del R. decreto 15 ottobre 1922, n. 1764:

DECRETA:

Articolo unico

Le disposizioni delle leggi e dei regolamenti estesi alle nuove Provincie col citato R. decreto e per le quali non è stata disposta con l'art. 9 la data della entrata in vigore, verranno applicate con decorrenza dal 1° aprile 1923, salvo:

a) le disposizioni relative ai Magazzini di vendita ed agli Spacci all'ingrosso, le quali andranno in vigore col 1° luglio 1923 La denominazione attuale di « Dispense » sarà cambiata in quella di « Spacci all'ingrosso »;

b) le norme del cessato regime che regolano la coltivazione dei tabacchi nella Valle Lagarina, per le quali con successivo decreto verrà stabilita la data in cui saranno poste fuori vigore in conformità di quanto prevede l'art. 9 del R. decreto 15 ottobre 1922, n. 1764.

Roma, 16 marzo 1923.

Il Ministro
DE STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Divisione I — Portafoglio

COMUNICATO

La media settimanale pel pagamento dazi di importazione da valere dal 16 al 22 aprile 1923, è stata fissata in lire trecentoottantaotto rappresentanti cento dazio nominale e duecentoottantotto aggiunta cambio.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 12 aprile 1923

	Media		Media
Parigi	134 04	Dinari	—
Londra	93 81	Corone jugoslave	—
Svizzera	367 —	Belgio	115 08
Spagna	308 60	Olanda	7 885
Berlino	0 097	Pesos oro	16 775
Vienna	0 0285	Pesos carta	7 38
Praga	60 —	New York	20 12

Oro 388 22

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	81 66	—
3.55 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	88 49	—

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;
Visto il R. D. legge 25 agosto 1919, n. 1580;
Visto il R. D. legge 20 novembre 1919, n. 2364, che autorizza l'apertura dei concorsi per coprire i posti vacanti nei ruoli organici delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano, Portici e del R. Istituto superiore agrario di Perugia;
Visto il R. D. 14 agosto 1920, n. 1845;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 329;

DECRETA:

È aperto il concorso per professore straordinario, con lo stipendio di L. 9000, alla Cattedra di botanica generale (morfologia, fisiologia e sistematica) presso la R. scuola superiore di agricoltura di Portici.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura, Divisione IV) la loro domanda in carta legale da L. 2, non più tardi del 31 luglio 1923, con l'indicazione del proprio domicilio, e vi dovranno unire:

a) una esposizione, in carta libera, in cinque copie, della loro operosità scientifica e eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni, queste in cinque esemplari; sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari, solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo o, comunque, esauriti in commercio;

d) l'atto di nascita debitamente legalizzato;

e) l'attestato di cittadinanza italiana;

f) il certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario di data non anteriore a quella del presente decreto;

g) l'attestato di adempimento all'obbligo della leva militare.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento od all'Amministrazione governativa sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *e), f), g)*.

Sono ammessi solo lavori stampati, in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche ed agli uffici postali e ferroviari, e, neppure saranno accettate dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 24 marzo 1923.

Il Ministro
DE CAPITANI D'ARZAGO.

INSERZIONI

SOCIETA' ANONIMA G. MONTORSI

SEDE IN ROMA

Capitale Lire 309 500 versato

Avviso di convocazione assemblea generale ordinaria degli azionisti

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale via Condotti 65, alle ore 11 del giorno 30 corr. mese, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Bilancio al 31 gennaio 1922 e al 31 gennaio 1923.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina dei sindaci e loro emolumento.

Possono intervenire all'assemblea tutti gli azionisti che in conformità allo statuto siano inscritti sul libro soci.

Roma, 13 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13036 — A pagamento.

S. I. D. I. C.

Società Industrie Diverse Italia Centrale

Anonima

SEDE IN ROMA

Capitale versato L. 2.000.000

Convocazione di assemblea ordinaria

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 6 maggio 1923, alle ore 10 ant., nella sede sociale in Roma, in prima convocazione, e alle 16 pom. dello stesso giorno, nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio 31 dicembre 1922.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la Banca d'Italia sede di Roma o presso la Banca italiana di credito e valori sede di Roma, non più tardi del giorno 30 aprile 1923.

Roma, 12 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12978 — A pagamento.

Cooperativa di lavoro fra sarti e sarte " La Rinascente ,,

ROMA

Per il 26 aprile 1923 avrà luogo l'assemblea generale dei soci:

1° turno alle ore 10 nei locali di via Cavour, 193, Roma

2° turno alle ore 17 nel laboratorio sociale di Civitacastellana

per la discussione del seguente

Ordine del giorno:

Verbale precedente.
Bilancio al 31 dicembre 1922.
Relazione dei sindaci.
Nomina delle cariche sociali e dei rappresentanti al Consorzio Cooperativo « Il Vestiario ».
Trasferimento di sede e cambiamento di denominazione della Cooperativa.

Non essendo valida per mancanza di numero legale l'assemblea avrà luogo il 27 dello stesso mese restando invariato l'ordine del giorno.

Roma, 6 aprile 1923.

Girola Anna.

12990 — A pagamento.

Cooperativa fra le operaie delle Forniture militari

ROMA

L'assemblea generale dei soci che doveva aver luogo il 13 corrente, alle ore 10, nei locali del Consorzio cooperativo « Il Vestiario » è stata rinviata al 30 aprile 1923, alla stessa ora e negli stessi locali, rimanendo invariato l'ordine del giorno.

Il presidente
Contadini Virgilio.

12988 — A pagamento.

CONSORZIO COOPERATIVO « IL VESTIARIO »

ROMA

L'adunanza generale dei delegati del Consorzio cooperativo « Il Vestiario » che doveva aver luogo il 16 aprile 1923 è stata rinviata al 15 maggio 1923 alle ore 15, nei locali sociali di via Cavour 228, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

Lettura del verbale precedente.
Bilancio al 31 dicembre 1921-922
Bilancio al 31 marzo 1923.
Relazione dei sindaci revisori.
Situazione generale dell'azienda e relativi provvedimenti.
Modificazione all'art. 21 dello statuto sociale.
Varie.

Consorzio cooperativo « Il Vestiario »
Il presidente
Contadini Virgilio.

12989 — A pagamento.

Cooperativa di lavoro FRA SARTI E SARTE per la confezione civile e militare - Roma

Per il 28 aprile 1923 nei locali di via Cavour n. 193 avrà luogo l'assemblea generale dei soci, alle ore 10, per la discussione del seguente

Ordine del giorno:

Verbale precedente.
Bilancio 31 dicembre 1922.
Nomina delle cariche sociali.
Nomina dei rappresentanti presso il Consiglio cooperativo « Il Vestiario ».

Non essendo valida per mancanza di numero legale l'assemblea avrà luogo il 28 dello stesso mese, restando invariato l'ordine del giorno.

Roma, aprile 1923.

Il presidente
Girola Felicita.

12991 — A pagamento.

" FIAMMA ,,

Società cooperativa per impianti ed esercizi elettrici

SEDE CENTRALE ROMA

Capitale illimitato

Costituita per atti del notaio dott. cav. Rinaldi il 31 gennaio 1921
Registrato alla cancelleria del tribunale di Roma
il 12 marzo 1921, n. 909, reg. 473

Avviso di convocazione assemblea generale dei soci

Il giorno 1° maggio 1923, alle ore 14 presso lo studio dell'avvocato Natalino Patriarca in Roma, Via Tritone, n. 46, è convocata l'assemblea generale dei soci per la deliberazione e discussione del seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1922.
2. Eventuali modifiche all'atto costitutivo.
3. Nomina dei membri del Consiglio d'amministrazione.
4. Firma sociale e rappresentanza della Società di fronte a terzi anche in giudizio.
5. Determinazione delle retribuzioni degli amministratori e dei sindaci non stabilite nell'atto costitutivo.
6. Recesso azioni. Recesso soci. Nuovi soci.
7. Circa l'esercizio dell'impianto di S. Polo specialmente nei riguardi della fornitura di forza motrice.
8. Varie.

All'assemblea potranno prendere parte solamente i soci che sono in regola con i versamenti della tassa di ammissione e dell'importo totale delle rispettive azioni sottoscritte.

Nel caso di mancanza del numero legale dei soci l'assemblea di seconda convocazione ha luogo il giorno successivo 2 maggio alla medesima ora e con il medesimo ordine del giorno.

Il Consiglio d'amministrazione.

12992 — A pagamento.

ISTITUTO CONFEDERALE dell'industria delle conserve alimentari

Sede in Roma

Con riferimento all'avviso di convocazione della prima assemblea generale dell'Istituto confederale dell'industria delle conserve alimentari, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno del 12 aprile 1923, si avvertono gli interessati che per poter intervenire all'assemblea indetta per il 30 aprile 1923, dovranno esibire alla segreteria dell'Istituto in via Basilicata, n. 19, almeno mezz'ora prima dell'inizio dell'assemblea il certificato comprovante la loro qualità di fabbricanti di conserve alimentari, rilasciato dal prefetto della Provincia nella quale i loro stabilimenti hanno sede o dalla Camera di commercio dalla quale i loro stabilimenti dipendono

Roma, 13 aprile 1923.

Il presidente
dell'Associazione italiana conserve alimentari
Emanuele Bandini.

12993 — A pagamento.

Società abruzzese pel commercio dei prodotti agricoli

Società anonima

Capitale Lire 500.000

Sede legale in TORINO, via Papacino n. 6

CONVOCAZIONE

dell'assembela generale ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria di seconda convocazione per il giorno 30 aprile, alle ore 11, nei locali della sede di Torino della spettabile Banca popolare di Ciriè & Valli di Lanzo, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Per l'assemblea ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione.
5. Nomina del Consiglio di amministrazione
6. Nomina del Collegio sindacale pel 1923 e determinazione delle retribuzioni.

Per l'assemblea straordinaria:

Provvedimenti in ordine al disposto dell'art. 146 del Codice di commercio.

Per poter intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare entro il 25 aprile p. v., presso la spettabile Banca popolare di Ciriè & Valli di Lanzo le azioni, ritirandone il certificato di ammissione all'assemblea.

Torino, 11 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12998 — A pagamento.

Ufficio amministrativo della provincia di Novara

Avviso di deliberamento provvisorio

Si notifica che nell'asta oggi tenutasi in questo ufficio giusta l'avviso in data 30 p. p. marzo vennero aggiudicati in via provvisoria i seguenti appalti di manutenzione stradale durante il triennio 1923-925.

Lotto 1.

Strada provinciale del Sempione, 2° tronco, da Gravellona al ponte sul Toce della Masone, col ribasso di L. 0,80 % sull'importo presuntivo annuo che resta ridotto a L. 21,189,12.

Lotto 5.

Strada semi provinciale Intra-Premeno-Esio, col ribasso di L. 0,80 % sull'importo presuntivo annuo che resta ridotto a lire 14.691,52.

Il termime per fare ulteriori offerte di ribasso al ventesimo scade alle ore 11 precise del 21 corrente aprile.

Gli offerenti devono produrre i voluti certificati di moralità ed idoneità e fare in questa Cassa provinciale un deposito di lire 2190 pel 1° lotto e L. 1495 per il 5°.

I capitolati relativi sono visibili in quest'ufficio.

Novara, 11 aprile 1923.

Il segretario generale
Berra.

12997 — A pagamento.

Società tramviaria valenzana

Avviso di convocazione

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria pel giorno 6 maggio prossimo, alle ore 15, nella sala consigliare in Valenza-Po, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1922; discussione e deliberazioni relative.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
3. Nomina di due amministratori, di tre sindaci effettivi e di due supplenti.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare i loro titoli azionari non più tardi del giorno 3 maggio in Valenza presso la segreteria della Società tenuta nei locali della stazione dalle ore 9 alle 12.

Qualora l'assemblea di prima convocazione non fosse valida per mancanza del numero legale, la seconda convocazione si intenderà fissata pel 13 maggio p. v. all'ora stessa e nello stesso luogo.

I depositi fatti per la prima convocazione sono validi anche per la seconda convocazione, e il tempo utile per i depositi di seconda convocazione viene prorogato a tutto il 10 maggio.

Valenza-Po, 12 aprile 1923.

Per la Società: Il presidente
ing. O. Farina.

12999 — A pagamento.

Società cooperativa agricola e di consumo CASTAGNARO

I signori azionisti della Cooperativa agricola e di consumo sono invitati all'assemblea generale ordinaria pel giorno 29 aprile corr. alle ore 17, presso la sede sociale in Castagnaro, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio del 27 marzo 1923, e conto economico dell'esercizio 1922-923.

4. Nomina di quattro consiglieri scaduti per statuto.
Nomina di tre sindaci effettivi scaduti per statuto.
Nomina di due sindaci supplenti scaduti per statuto
Nomina di tre probi-viri scaduti per statuto.
5. Varie.

A tenore dell'art. 18 dello statuto sociale, l'assemblea di prima convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti ed alla semplice maggioranza dei presenti.

Castagnaro, 11 aprile 1923.

Il presidente
Giuseppe Cagnoni.

13011 — A pagamento.

CARTIERA PIROLA

Società anonima

SEDE MILANO

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria il giorno di giovedì, 3 maggio 1923, alle ore 15, presso la sede sociale in Milano, via Boccaccio, n. 45, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale e nomine relative.
2. Varie.

In mancanza del numero d'intervenuti necessario per la sua validità, l'assemblea s'intende fin d'ora convocata in seconda adunanza per il giorno 10 maggio 1923, alla stessa ora e nello stesso luogo.

Milano, 12 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13012 — A pagamento

Società anonima

FORZA E LUCE

LICATA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 2 maggio corrente, alle ore 18, nei locali della Banca licatese ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 3 maggio, alla stessa ora.

Ordine del giorno:

1. Modificazione dell'art. 23 dello statuto sociale.
2. Aumento del capitale sociale da L. 480.000 a L. 1.100.000.
3. Emissione di n. 320 obbligazioni al portatore di L. 500 ciascuna e relative modalità.
4. Nomina di un amministratore.

Gli azionisti per aver diritto ad intervenire all'assemblea dovranno depositare le loro azioni entro il 25 corrente presso la cassa della Banca licatese.

Licata, 11 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13013 — A pagamento.

Unione cooperativa consumo

San Marco Argentano

L'assemblea generale dei soci è convocata pel 22 aprile c. a., alle ore 10 a. m., in prima convocazione.

Occorrendo la seconda riunione avrà luogo il 29 aprile, alla medesima ora, sempre nei locali della Cassa rurale cooperativa, per la discussione del seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio esercizio 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Varie.

San Marco Argentano, 11 aprile 1923.

Il presidente
Bne Carlo Campagna.

13014 — A pagamento.

Società anonima Fondiaria

SEDE IN FAENZA

I soci azionisti sono convocati in adunanza ordinaria il giorno 30 aprile corr., alle ore 16, nel locale di via G. Sarti, n. 7, per trattare e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Consuntivo 1922 e relazione dei sindaci e del Consiglio di amministrazione.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 ed erogazione degli utili.
3. Nomina delle cariche e comunicazioni.

Il presidente
Antonio Zucchini.

N. B. Potranno intervenire all'adunanza i soci che avranno depositate le azioni di cui sopra entro il 25 corr.

Faenza, 10 aprile 1923.

Per il presidente
San Stefano Lombardi.

13015 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

Magazzini "Al Duomo,,

MILANO, Via Carlo Alberto, n. 14

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per le ore 15 del giorno 30 aprile 1923 nella sede sociale Milano in Via Carlo Alberto, n. 14, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Bilancio al 31 gennaio 1923, e relative deliberazioni.
4. Nomina del Collegio sindacale.
5. Varie ed eventuali

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti devono depositare le azioni presso la sede della Società entro il 22 aprile.

Qualora per mancanza di numero legale l'assemblea non fosse valida, essa viene sin d'ora riconvocata per il giorno 15 maggio stessa ora stesso luogo.

Il Consiglio d'amministrazione.

13016 — A pagamento.

Banca Popolare di Messina

Società anonima

Capitale L. 1.000.000 — Versato L. 717.460

Assemblee generali straordinaria e ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 9 del giorno 30 aprile a. c. in Messina, nei locali sociali, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

Oggetto unico.

Eventuale modifica degli articoli 12 e 17 dello statuto sociale.

Nello stesso giorno e nello stesso luogo, alle ore 11, è pure indetta in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione del 31 marzo u. s., l'assemblea generale ordinaria col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazioni del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina di amministratori e del Collegio sindacale.
4. Determinazione dell'emolumento ai sindaci.

Il deposito delle azioni sociali al portatore per intervenire alle assemblee, dovrà esser fatto non più tardi del giorno 24 corrente presso la Cassa sociale o presso le succursali di Messina della Banca commerciale italiana e del Credito italiano.

Milano, 11 aprile 1923

Il Consiglio d'amministrazione.

13023 — A pagamento.

Società anonima
VANOSSI E FANTINI

Sede in Milano

Capitale versato L. 3.500.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 5 maggio 1923, alle ore 14,30, in Milano presso lo studio della Società anonima Ercole Marelli e C., corso Venezia num. 22, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio e rapporto dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e delibere relative.
3. Nomina di consiglieri.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione della loro indennità.

Parte straordinaria:

Proposta di riduzione del capitale sociale e conseguente eventuale modifica dell'art. 6 dello statuto.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti possessori di titoli al portatore dovranno depositare le azioni entro il giorno 29 aprile in Milano, presso:

la Cassa sociale, via Oglio nn. 12-14;
il Banco di Roma, sede di Milano.

Rendendosi necessaria l'assemblea di 2ª convocazione questa avrà luogo il giorno 11 maggio alla stessa ora e nella stessa località.

Il Consiglio d'amministrazione.

13017 — A pagamento.

Società generale per la Cianamide

Anonima

SEDE IN TORINO

Capitale sociale L. 3.750.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria di seconda riunione, per il giorno di mercoledì 25 aprile 1923, alle ore 10, presso la sede sociale, via Alfieri n. 15, Torino, per deliberare intorno al seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Provvedimenti a norma dell'art. 146 Cod. comm.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina del Collegio sindacale e fissazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

Potranno intervenire all'assemblea i signori azionisti i quali 3 giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, risulteranno intestatari di certificati nominativi od avranno depositato azioni al portatore presso le Casse sociali.

Torino, aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13024 — A pagamento.

Società anonima triestina di commercio

Il sottoscritto Consiglio d'amministrazione si pregia d'invitare i signori azionisti, a sensi dell'art. 23 degli statuti, ad intervenire personalmente o col tramite di un procuratore alla XV assemblea generale ordinaria che avrà luogo il 3 maggio 1923, alle ore 16, negli uffici della Banca commerciale triestina, via Mazzini, n. 34, col seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio dal 1° gennaio al 31 dicembre 1922 e deliberazione sulle proposte del Consiglio riguardo l'utile netto.
2. Elezione di due revisori contabili e di due sostituti.
3. Decisione sull'onorario ai membri del Comitato per il XVI anno sociale a sensi dell'art. 16 degli statuti.

Il deposito delle azioni, a sensi dell'art. 29, potrà esser fatto a tutto il 28 aprile presso la Banca commerciale Triestina, dalla quale i signori azionisti riceveranno i biglietti d'ammissione all'assemblea.

Trieste, 10 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

13025 — A pagamento.

LLOYD MEDITERRANEO

Società italiana di navigazione

Anonima

SEDE IN ROMA

Capitale sociale L. 54.000.000 interamente versato

AVVISO

Si rende noto che il giorno 30 aprile 1923, alle ore 15, si procederà a Roma e proprio nei locali a pianterreno, siti in via Tomacelli n. 126, con l'assistenza di R. notaro ed in conformità al nuovo piano d'ammortamento, pubblicato nel Foglio inserzioni della « Gazzetta ufficiale » n. 34 del 10 febbraio 1923, alla estrazione delle obbligazioni emesse dalla Società da rimborsarsi il 1° luglio p. v.

Roma, 11 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13026 — A pagamento.

Società Italiana Industria Gomma e Hutchinson

Milano

Capitale sociale L. 6.510.000 interamente versato

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 3 maggio 1923, alle ore 11, nei locali del Consorzio vetrario, in Foro Bonaparte n. 37-A, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 6.510.000 a L. 13.020.000.
2. Modifica conseguente dell'art. 6 dello statuto sociale.

Nel caso in cui la prima assemblea riesca deserta, essa s'intende riconvocata per il giorno 10 maggio 1923, nei medesimi locali ed alla stessa ora.

Essendo le azioni tutte nominative, ogni azionista potrà intervenire senza alcun ulteriore deposito di titoli.

Milano, 12 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13031 — A pagamento.

Società Molini e Pastifici " G. Fabbrocino „

ANONIMA

Capitale versato L. 5.000.000

Sede sociale TORRE ANNUNZIATA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 1923, alle ore 11, nella sede sociale in Torre Annunziata, via Mazzini, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina del Collegio sindacale ed assegnazione dell'emolumento.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni entro il giorno 21 aprile presso il Banco di Roma, filiali di Roma e Napoli.

Torre Annunziata, 12 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13028 — A pagamento.

Asilo " A. Visconti ,, in Giffoni Sei Casali

SI RENDE NOTO

che il giorno quattro maggio corr. anno, davanti al presidente o chi per esso, assistito dal segretario e da un pubblico notaio, si procederà alla vendita, mediante candela vergine, dei seguenti fondi:

Fondo seminatorio irriguo Malche, prezzo base L. 84.032,70.

Fondo rustico Scalelle seminatorio irriguo, prezzo base lire 10.011.

Bosco ceduo Polpenite, età anni otto, base L. 5098,90.

Fondo rustico Palomba, base L. 8685,10.

Terranei tre, via Botteghe, base L. 1567,35.

Uliveto chiuso, base L. 10.356,35.

Uliveto Mandrizzielle, base L. 5726.

Per ogni chiarimento rivolgersi alla segreteria dell'Ente presso la quale sono visibili i relativi capitolati debitamente approvati.

Giffoni Sei Casali, 9 aprile 1923.

Il presidente
Terralavoro Simeone.

Il Segretario
Ant. Facuzio.

12775 — A pagamento.

COMUNE DI PISTOIA

AVVISO D'ASTA

a termine abbreviato

per fornitura di materiali di rifiorimento per le vie ruotabili

Rendesi noto che alle ore 10 del giorno 21 aprile corrente, in una sala del palazzo comunale, dinanzi al sottoscritto o ad un suo incaricato, sarà proceduto ad un pubblico incanto, con le norme stabilite dall'art. 87, comma *a*), del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, per l'appalto in n. 11 lotti distinti e separati, delle forniture del materiale di rifiorimento necessario per l'annuale manutenzione delle strade e piazze comunali nel territorio esterno e di quelle sterrate di città.

L'incanto sarà aperto in base alle relative perizie e capitolato d'appalto dell'ufficio tecnico municipale del dì 21 febbraio 1923, approvati con deliberazione d'urgenza del R. commissario in data 27 febbraio successivo, resa esecutoria dal prefetto con visto n. 1039 del 5 corrente e sarà tenuto col sistema della offerta segreta per ciascun lotto da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede l'asta il giorno precedente a quello dell'asta stessa.

La durata dell'appalto avrà la decorrenza dal giorno dell'aggiudicazione fino al 31 marzo 1925.

L'incanto sarà unico e l'aggiudicazione sarà definitiva ancorchè vi sia un solo concorrente e purchè venga superato il ribasso minimo che stabilirà l'Amministrazione comunale, nella scheda di ufficio.

Coloro che intendono concorrere al suddetto appalto dovranno presentare alla segreteria comunale entro le ore 12 del giorno precedente l'asta:

1° un certificato d'idoneità ad eseguire lavori murari, rilasciato da un prefetto o sottoprefetto del Regno, a norma dell'articolo 77 del succitato regolamento di contabilità;

2° fede penale in data non superiore a tre mesi a quella del presente avviso;

3° una dichiarazione in bollo da L. 2,40, dalla quale risulti che hanno presa piena e perfetta cognizione delle condizioni locali delle cave e strade da approvvigionarsi, nonchè di tutte le condizioni e circostanze generali e speciali che possono avere influito nella determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di avere giudicati i prezzi medesimi rimunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, come è prescritto nel capitolato generale per gli appalti dei lavori dello Stato (art. 2, lett. *c*) e nel giorno ed ora suindicati le offerte in bollo da L. 2,40 sigillate, insieme alla prova dell'eseguito deposito nella Cassa dell'esattore comunale di una somma uguale all'ammontare del decimo del presunto importare del lotto o dei lotti cui aspirano, a garanzia dell'offerta fatta.

L'Amministrazione si riserva il diritto insindacabile di escludere dall'asta quei concorrenti che a suo parere non risultassero idonei, senza obbligo di spiegarne il motivo.

Gli aggiudicatari dovranno depositare nella Cassa depositi e prestiti di Firenze, a titolo di cauzione definitiva, a forma dell'art. 3 del rammentato capitolato d'appalto, la somma equivalente ad una quinta parte del canone annuo del lotto o lotti appaltati, depurata dal ribasso d'asta.

Le condizioni cui è subordinato il presente appalto, emergono dalle perizie e capitolato sovra ricordati, visibili nella segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

Le spese di incanto, contratto, copie, registro, ecc. sono a carico degli aggiudicatari.

Lotto 1.

Vie comprese tra la provinciale Lucchese e la via provinciale del Montalbano, L. 18.100.

Lotto 2.

Vie comprese tra la provinciale Lucchese e il confine delle frazioni di Porta Lucchese e Porta al Borgo, L. 12.470.

Lotto 3.

Vie comprese tra il confine delle frazioni di Porta Lucchese e Porta al Borgo e la Via Nazionale Modenese, L. 27,310.

Lotto 4.

Vie comprese tra la Via Nazionale Modenese ed il confine delle frazioni di Porta al Borgo e di Porta S. Marco, L. 22.711.

Lotto 5.

Vie comprese tra il confine della frazione di Porta al Borgo e la via Montalese, esclusa questa via e le vie di S. Quirico e Santomato, L. 31.915.

Lotto 6.

Vie comprese tra la via Montalese (inclusive) e la via provinciale pratese con più le vie di S. Quintino e Santomato, L. 26.900.

Lotto 7.

Vie comprese tra la provinciale Pratese la provinciale Fiorentina L. 12110.

Lotto 8.

Vie comprese tra la provinciale Fiorentina e la provinciale del Montalbano, L. 16.210.

Lotto 9.

Via Nazionale Modenese. Traversa di Porta al Borgo, L. 38.840.

Lotto 10.

Vie e piazze sterrate della città e viali d'accesso alla stazione ferroviaria, L. 40.870.

Lotto aggiuntivo.

Traverse della via Nazionale Modenese ed altre ruotabili di montagna, L. 8960.

Pistoia, 13 aprile 1923.

Il sindaco
F. Ulivi

13020 — A pagamento.

COMUNE DI CANNARA

Avviso d'asta ad unico e definitivo incanto
per l'appalto dei lavori di ampliamento del civico Cimitero

Avanti il sottoscritto sindaco, o chi per esso, nella sala delle adunanze consigliari di questa casa comunale, il giorno di giovedì 19 aprile 1923, alle ore 10, si procederà ad unico e definitivo incanto, col metodo della candela vergine, per l'appalto dei lavori suddetti, per l'ammontare di L. 166.454 07 conformemente al capitolato speciale di appalto ed alle condizioni contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

L'aggiudicazione impegnerà subito il deliberatario e l'Ammini-

strazione soltanto dopo la ratifica degli atti d'asta per parte della superiore autorità.

Le prime offerte non potranno essere inferiori al 3 0[0 e le successive al 50 0[0 ciascuna.

L'aggiudicazione non avrà luogo se non si riceveranno almeno le offerte di due concorrenti.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare all'Amministrazione appaltante, tre giorni prima di quello stabilito per l'asta stessa i seguenti documenti:

A) certificato penale.

B) certificato di buona condotta.

C) certificato di idoneità rilasciato da un ingegnere

D) una dichiarazione in carta da L. 2.40 con cui i concorrenti attestino di essersi recati sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e di aver riconosciuto di loro piena convenienza i prezzi previsti in perizia.

E) la ricevuta dell'eseguito deposito infruttifero alla Cassa comunale della cauzione provvisoria per la somma di L. 8000 oltre L. 6000 per le spese e tasse.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*, *c*), dovranno essere di data non anteriore a mesi quattro da quella del presente avviso e debitamente legalizzati.

L'Amministrazione si riserva il diritto insindacabile di giudicare sull'ammissibilità all'asta, per cui nessuno dei concorrenti esclusi potrà reclamare indennità di sorta, nè che gli sia data ragione del provvedimento a suo riguardo.

Le Cooperative ed i Consorzi, per beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1907, n. 126, dovranno presentare i necessari documenti atti a dimostrare la loro attuale e legale esistenza.

l'elenco dei soci;

un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto alla lettera *c*):

la dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici per assumere ed eseguire i lavori di cui trattasi;

copia della deliberazione che autorizza l'assunzione dell'appalto, nonchè quella di nomina dell'incaricato alla esecuzione dei lavori stessi;

i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) relativamente a detto incaricato;

la ricevuta dell'eseguito deposito provvisorio di L. 3000 in conto spese d'asta e atti conseguenziali.

La stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione la cauzione provvisoria verrà definitiva, eccetto che per le Cooperative, e sarà versata alla Cassa depositi e prestiti.

Tutte le spese d'asta, bollo e registro, per la stipulazione del contratto, per la copia del medesimo e di ogni altra parte del progetto saranno a carico dell'aggiudicatario, il quale, non presentandosi per la stipulazione nel termine sopra assegnato, incorrerà nella perdita del deposito che sarà incamerato dall'Amministrazione comunale, la quale, si riserva anche il diritto di costringere nei modi di legge l'aggiudicatario stesso all'adempimento degli impegni assunti.

I lavori dovranno essere completati in ogni loro parte nel termine di mesi sei a partire dalla data di consegna; ed in caso di ritardo l'appaltatore dovrà corrispondere al Comune una penale di L. 20 per ogni giornata, oltre al rimborso delle spese di assistenza e di direzione.

Per quello che si riferisce al pagamento degli acconti, come per l'osservanza di quanto altro non fosse contemplato nel presente avviso, si fa espresso richiamo al regolamento sulla contabilità generale dello Stato ed al capitolato speciale di appalto che è ostensibile, insieme con i tipi del progetto, presso questa segreteria comunale nelle ore d'ufficio e tutti i giorni esclusi i festivi.

Il presidente all'asta si riserva fin da ora di non addivenire all'aggiudicazione semprechè, per qualsiasi motivo insindacabile dai terzi, credesse pregiudicato l'interesse del Comune.

I prezzi unitari sono trascritti nell'elenco dei prezzi, che segue il capitolato d'appalto di cui fa parte integrante.

Cannara, 12 marzo 1923.

Il sindaco
cav. Ettore Pesci.

13018 — A pagamento.

COMUNE DI GUBBIO

Ufficio tecnico

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto
per l'appalto dei lavori di costruzione del nuovo edificio scolastico per le borgate di Corso-Semonte

Nel giorno 2 maggio 1923, alle ore 10, in questa residenza comunale, innanzi al sottoscritto sindaco, o chi per esso, avrà luogo un esperimento di asta con aggiudicazione definitiva ad unico incanto, anche nel caso di una sola offerta, col sistema delle schede segrete a mente del comma *a*) dell'art. 87 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, sulla contabilità generale dello Stato, per l'appalto dei lavori occorrenti alla costruzione del nuovo edificio scolastico rurale per le borgate di Corso-Semonte secondo il progetto dell'Ufficio tecnico comunale debitamente approvato dalle autorità tutoria.

L'asta, divisa in due lotti per le somme rispettivamente indicate nel qui sotto elenco, avrà luogo sotto l'osservanza, oltre che del capitolato speciale allegato al progetto, anche del capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere pubbliche dipendenti dallo Stato, approvato con decreto Ministeriale 28 maggio 1895, e modificato con successivi decreti Ministeriali 8 novembre 1930, 9 giugno 1916, e 4 maggio 1921.

I due capitolati ed i disegni che dovranno fare parte dei contratti saranno visibili tutti i giorni nelle ore di ufficio presso la segreteria comunale

Le offerte segrete, stese su carta bollata da L. 2,40, da presentare all'asta o da far pervenire in piego suggellato con ceralacca all'autorità che presiede l'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandole personalmente o facendole consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta, dovranno contenere, sotto pena di nullità, la indicazione del ribasso percentuale, oltre che in cifre anche in tutte lettere e la seguente dichiarazione:

Il concorrente presa esatta conoscenza del capitolato, ha giudicato in base a calcoli di sua propria convenienza che le condizioni del contratto ed i prezzi fissati sono tali da consentirgli con rimunerazione il ribasso offerto per l'appalto dei lavori di costruzione del nuovo edificio scolastico per le borgate di corso Semonte, lotto ...

Le offerte che si spediscono per posta debbono portare sulla busta, ove è segnato l'indirizzo, le parole: Offerta per l'asta per i lavori per il nuovo edificio scolastico per le borgate di corso Semonte lotto ... e devono avere l'indirizzo: Comune di Gubbio.

Per essere ammessi all'asta dovrà ciascun concorrente far pervenire alla segreteria del comune di Gubbio, che ne rilascerà ricevuta, la propria domanda in carta bollata da L 2,40, nella quale siano chiaramente indicati il suo nome, cognome, paternità, domicilio e l'oggetto del presente appalto.

Allegati alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) il certificato di moralità di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio del concorrente;

b) i documenti atti a provare che il concorrente ha eseguito per proprio conto o diretto per conto altrui lavori analoghi a quelli appaltati, dando prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento e nella direzione di detti lavori.

Tali documenti oltre alla specifica numerazione dei lavori e del loro ammontare, dovranno contenere la indicazione del tempo e luogo ove furono eseguiti;

Le Società anonime e quelle in accomandita per azioni che intendano concorrere sono tenute:

1. A presentare lo statuto sociale ed un certificato della cancel-

leria del tribunale competente da cui risulti che non si trovano in istato di fallimento.

2. Designare la persona a cui intendono affidare la direzione tecnica dei lavori presentandone i documenti richiesti alle lettere *a*) e *b*).

Le Cooperative ed i Consorzi di cooperative che intendono concorrere alla presente gara valendosi delle agevolazioni concesse dalla legge debbono produrre lo statuto sociale e dimostrare di essere in grado per la loro costituzione, per i mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone a cui sono conferite l'amministrazione e la direzione di convenientemente assumere l'appalto e condurlo a compimento

Inoltre devono designare la persona cui intendono affidare la direzione dei lavori, presentandone i documenti richiesti sopra, alle lettere *a*) e *b*)

Le altre Associazioni o Ditte non possono concorrere che per mezzo di uno dei soci, il quale a termini dell'art 5 del D. L. 6 febbraio 1919, n. 107 sulle Opere pubbliche sarà riconosciuto come unico deliberatario per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura sino alla estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto di appalto.

I concorrenti dovranno esibire, inoltre, al presidente dell'asta, la ricevuta dei depositi fatti alla tesoreria comunale, nella misura rispettivamente indicata nell'elenco allegato in calce:

a) a titolo di cauzione provvisoria, in v luta legale o in rendita del Debito pubblico dello Stato o in cartelle dei prestiti emessi dallo Stato per la guerra, al valore corrente;

b) per le spese di asta, contratto, registro, copie, ecc., le quali tutti sono a carico dell'aggiudicatario, in numerario.

L'Amministrazione appaltante determinerà con giudizio inappellabile quali fra i concorrenti possano ritenersi idonei riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta ne pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Avvenuta l'aggiudicazione il deliberatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto nel termine di giorni 10 decorribili dall'avviso che gliene darà l'Amministrazione comunale al suo domicilio, facendo intervenire anche, quale supplente, persona idonea e bene accetta dall'Amministrazione, a termini dell'art. 9 del capitolato generale citato.

Elenco dei lotti

Lotto 1.

Opere murarie ed affini.

Prezzo base d'asta L. 70.519,14.

Deposito per cauzione provvisoria L. 7000.

Deposito per spese d'asta, contratto, registro, ecc. L 3500

Lotto 2.

Opere da falegname, fabbro ed affini

Prezzo base d'asta L. 14.042,17

Deposito per cauzione provvisoria L. 1400.

Deposito per spese d'asta, contratto, registro, ecc. L. 800.

Gubbio, 5 aprile 1923

Il sindaco
G. Bonarelli

13019 — A pagamento.

Provincia di Lecce — Circondario di Taranto

Comune di Castellaneta

Appalto della gestione daziaria

AVVISO

di seguita aggiudicazione provvisoria

SI RENDE NOTO

che nell'incanto tenutosi stamane, l'appalto per la gestione daziaria in questo Comune dal 1° luglio corrente anno al 31 dicembre 1925, è rimasto provvisoriamente aggiudicato al signor Tangorra Vincenzo fu Giuseppe con l'annuo canone di L. 40.400.

In conseguenza di ciò, e giusta precedente avviso di secondo incanto, i fatali per le offerte di aumento non inferiori al ventesimo del suddetto prezzo di aggiudicazione spirano alle ore 12 del 20 corrente mese

Le offerte saranno accompagnate dal certificato d'idoneità a concorrere e dai depositi di L. 3000 per cauzione provvisoria e di L. 2500 per spese contrattuali a carico dell'aggiudicatario.

È obbligatoria l'elezione di domicilio nel Comune.

Per tutte le altre condizioni il capitolato è visibile nella segreteria comunale.

Castellaneta, 10 aprile 1923.

Il commissario prefettizio
Nacucchi Antonio.

Il segretario comunale
L. Capriulo.

13000 — A pagamento.

Comune di Monte San Giusto

AVVISO D'ASTA

Essendo andati deserti gli incanti tenutisi oggi

Si rende noto

che, il giorno 2 maggio p. v., alle ore 10 con la continuazione, in questa casa comunale innanzi di el sottoscritto, si terrà un nuovo esperimento d'asta per la vendita del fabbricato comunale sito alla via Vittorio Emanuele II, già S. Agostino, abitato di Monte San Giusto, costruito ad uso di case operaie sui mappali 236, 237, 238 e parte del 235 1/2.

Si farà luogo all'aggiudicazione anche se vi fosse un solo concorrente per ciascun lotto.

Restano ferme tutte le altre condizioni portate nel precedente avviso 19 marzo ultimo scorso.

I fatali per le offerte di miglioramento non inferiori al ventesimo, scadranno alle ore 12 precise del giorno 23 maggio 1923.

Monte San Giusto, 11 aprile 1923.

Il segretario comunale
A. Rocchio.

Visto, il sindaco
Vincenzo Petroselli.

13001 — A pagamento.

OSPIZI CIVILI DI PARMA

SECONDO INCANTO

per vendita di stabili rurali

Nel giorno di mercoledì 2 maggio p., alle ore 10, in una sala dell'edificio in Parma, via agli Ospizi civili n. 7, ove ha sede l'Amministrazione generale dei predetti Ospizi, il signor presidente, o chi per esso, terrà un secondo incanto pubblico alla candela vergine, il primo essendo riuscito deserto, per alienare in tre lotti gli stabili rurali appresso indicati:

Lotto 1

Appezzamento Campagna Nord (dipendente dalla poss. Bucci e Chiesa in Enzano di Sorbolo) in comune di Sorbolo, frazione Enzano, ettari 1,64,60, biolche 5 1/2.

Prezzo a base d'incanto L. 11.000.

Minima offerta in aumento L. 100.

Lotto 2.

Appezzamento Campagna Sud (dipendente come al primo lotto), in comune Sorbolo, frazione Enzano, ettari 1,54,59, biolche 5 e 2/100.

Prezzo a base d'incanto L. 10.000.

Minima offerta in aumento L. 100.

Lotto 3.

Poderetto « Cinque Vie » in comune di Soragna, frazione Villa Spotti, ettari 3,38,42, biolche 1.

Prezzo di base d'incanto L. 45.000.

Minima offerta in aumento L. 250.

Chi concorre all'acquisto degli stabili dovrà versare, a titolo di deposito provvisorio, a chi presiederà l'asta, la somma di:

L. 1100 per il primo lotto

L. 1000 per il secondo lotto

L. 4500 per il 3° lotto.

per fondo spese d'asta e di contratto, salvo liquidazione tosto pubblicato il rogito di vendita.

L'aggiudicazione seguirà quando vi sia una sola offerta per ogni lotto, e sarà provvisoria; fino alle ore 16 del giorno 18 maggio p. potranno essere presentate nuove offerte in aumento, purchè non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione.

L'aggiudicatario salvo ulteriori accordi con l'Amministrazione dovrà entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto, e pagarne l'intero prezzo

I capitolati delle condizioni di vendita sono visibili negli uffici dell'Amministrazione predetta e presso il notaio sig. dott. Giovanni Fontanabona, via Cavour n. 109, nei giorni ed ore consueti.

Parma, 12 aprile 1923.

Il direttore generale
dott. G. Amoretti.

13032 — A pagamento.

Ospizi civili di Parma

INCANTO DEFINITIVO
per affitto di fondo rurale

Essendo stata presentata in tempo utile un'offerta di aumento del ventesimo sul prezzo pel quale fu aggiudicato provvisoriamente l'affitto della podere « Rii o Carmelitani », in Antognano di Vigatto esteso ett. 14,80,18, pari a biolche 48 e 4/100, alle ore 11 del giorno di giovedì 3 maggio p., nell edificio ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi civili sovrintestati, via agli Ospizi civili n. 7, il signor presidente, o chi per esso, terrà un incanto definitivo col metodo della candela vergine, per affittare la detta possessione per il corso di nove anni dall'11 novembre 1923, con facoltà di revisione della pensione di affitto ad ogni triennio.

L'asta sarà aperta sulla messa a prezzo di L. 18.270 di pensione annua, e le offerte in aumento dovranno essere non inferiori a L. 200 ciascuna.

Il capitolato dei patti di affitto è visibile presso il notaio signor dott. Ugo Coatz-Mensi, via al Duomo num. 15, e negli uffici dell'Amministrazione predetta, nei giorni ed ore consueti.

Le pensioni d'affitto si pagano per semestri posticipati alli 11 maggio e 11 novembre d'ogni anno, salvo le eccezioni consentite dal capitolato dei patti generali.

I concorrenti, per prender parte alla gara, depositeranno nelle mani di chi presiederà l'asta una somma corrispondente alla metà del prezzo che è a base dell'incanto e questa servirà per garantire provvisoriamente il contratto e far fronte alle spese relative.

L'aggiudicazione sarà definitiva e vi si addiverrà quand'anche si abbia un solo concorrente.

Parma, 12 aprile 1923.

Per il direttore generale
dott. G. Amoretti.

13033 — A pagamento.

Ospizi civili di Parma

Vendita di appezzamento di terreno e di fondo rurale

Aumento di ventesimo

Nell'incanto pubblico alla candela vergine che ha avuto luogo oggi nell'edificio ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi sovrintestati, in via agli Ospizi civili, n. 7, gli stabili sottoindicati sono stati provvisoriamente aggiudicati in vendita alle condizioni tutte dei relativi capitolati, visibili negli uffici dell'Amministrazione e presso il notaio signor dott. Giovanni Fontanabona via Cavour n. 109, nei giorni ed ore consueti.

Denominazione degli stabili

Lotto 1.

Appezzamento « Pianoni » (parte ovest) dipendente dalla poss. Corte Panizza.

Ubicazione comune Colorno, frazione Copermio. Estensione ettari 3 ari 25 centiari 23, pari a biolche 10 e 55/100.

Prezzo di aggiudicazione provvisoria L. 21.720.

Lotto 2.

Possessione « Torretta ».

Ubicazione comune Vigatto, frazione Antognano. Estensione ettari 10 ari 09 centiare 49, pari a biolche 32 e 3/4.

Prezzo di aggiudicazione provvisoria L. 185.000.

Fino alle ore 16 del giorno 27 aprile corr. potranno essere presentate offerte di aumento purchè non inferiore al ventesimo del prezzo di provvisoria deliberamento.

I concorrenti, a garanzia della rispettiva offerta, sono tenuti a depositare la somma di L. 3000 per il primo lotto e L. 20.000 per il secondo.

Parma, 11 aprile 1923.

Il direttore generale
dott. C. Amoretti.

13034 — A pagamento

OSPIZI CIVILI DI PARMA

Vendita di due appezzamenti di terreno e di fondo rurale

Avviso per aumento di ventesimo

Nell'incanto pubblico alla candela vergine, che ha avuto luogo oggi nell'edificio ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi sovrintestati, in via agli Ospizi Civili n. 7, gli stabili sottoindicati, sono stati provvisoriamente aggiudicati in vendita alle condizioni tutte dei relativi capitolati, visibili negli uffici dell'Amministrazione predetta e presso il notaio sig. dott. Ugo Coatz-Mensi, via al Duomo n. 15, nei giorni ed ore consueti.

Lotto 1.

Appezzamento «Pizzone» (dipendente poss. Corte Panizza), in comune di Colorno, frazione di Copermio, estensione ett. 3.26.01, biolche 10 e 58/100.

Prezzo sul quale l'aggiudicazione è avvenuta L. 16.400.

Lotto 2.

Appezzamento « Barbarotti » (dipendente come sopra) in comune di Colorno, frazione di Copermio, estensione ett. 2.75.92, biolche 8 e 95/100.

Prezzo sul quale l'aggiudicazione è avvenuta L. 14.400.

Lotto 3.

Poss. « Palazzina » in comune di Torrile, frazione S. Andrea estensione ett. 16.68.16, biolche 51 circa.

Prezzo sul quale l'aggiudicazione è avvenuta L. 185.000.

Fino alle ore 16 del giorno 26 aprile corrente potranno essere presentate offerte in aumento, purchè non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisorio deliberamento.

I concorrenti, a garanzia della rispettiva offerta, sono tenuti a depositare la somma di L. 3000 per il primo e secondo lotto, e L. 20.000 per il terzo.

Parma, 10 aprile 1923.

Il direttore generale
dott. G. Amoretti.

13035 — A pagamento.

Coadiutoria curata di Santa Maria dei Roselli

CASALVIERI

SI RENDE NOTO

il giorno 19 maggio 1923, alle ore 9 ad opera del sottoscritto, in Casalvieri, nel suo studio in via Roselli, si procederà alla vendita per pubblici incanti dei sottodescritti immobili appartenenti alla Coadiutoria predetta:

1. Terreno Zaccaria, in Casalvieri, esteso are 28.02, prezzo di base L. 4002,80.
2. Terreno Manarde in Casalvieri, esteso are 43,53, prezzo di base di L. 3500.
3. Terreno Fallena in Casalvieri, esteso are 2,10, prezzo di base L. 750.
4. Terreno Marrocco in Casalvieri, esteso are 6,30, prezzo L. 900.
5. Terreno Colle Palombo in Casalvieri, esteso are 14,70, prezzo L. 2100.

6. Terreno Francola in Vicalvi, esteso are 137,69, prezzo L. 18.686,50.
7. Terreno Manarde in Casalvieri, esteso are 16,52, prezzo L. 3270.
8. Terreno Muraglia in Casalvieri, esteso are 38,08, prezzo L. 5440.
9. Terreno Muraglia o Sevima in Casalvieri, esteso are 81,19, prezzo L. 8700.
10. Terreno Muraglia in Casalvieri, esteso are 29,96, prezzo L. 5350.
11. Terreno Soda Petrone in Casalvieri, esteso are 24,85, prezzo L. 8300.
12 Terreno Tonzo in Casalvieri. esteso are 43.40, prezzo lire 9300.
13. Terreno Frassineto in Vicalvi, esteso are 72,66, prezzo L. 18,165.
14. Terreno Collevoria in Casalvieri, esteso are 14, prezzo L. 2000.
15. Terreno Fallena in Casalvieri, esteso are 32,18, prezzo L. 11.600.

Avrà luogo l'aumento del ventesimo nei venti giorni successivi all'incanto i quali andranno a scadere alle ore 12 del 9 giugno 1923.

Casalvieri, 12 aprile 1923.

Il notaio delegato
cav. G. Panetta.

13021 — A pagamento.

Ministero delle Finanze

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

Intendenza di finanza in Caltanissetta

AVVISO DI CONCORSO
per il conferimento delle rivendite di generi di monopolio n. 7 in Piazza Armerina

E' aperto il concorso per il conferimento delle suindicate rivendite a norma dell'art. 2 del Regio decreto 16 dicembre 1922 num. 1650.

La rivendita è assegnata alla categoria prima, ed al concorso possono partecipare:

1° i militari invalidi ammessi al godimento della pensione privilegiata di guerra:

2° i militari di truppa della R. guardia di finanza, del R. esercito e della R. marina, gli impiegati civili delle Stato, collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra ed ammessi al godimento della pensione non superiore alle L. 1500

La domanda di ammissione al concorso va compilata in carta semplice e deve essere presentata con i seguenti documenti, anche se esenti di tassa di bollo, a questa Intendenza nel termine perentorio di un mese dalla data del Foglio annunzi legali della Provincia ove è inserito il presente avviso.

Il conferimento è a vita, ma sarà revocato quando venga a mancare una delle condizioni personali od economiche richieste per l'ammissione al concorso.

Il reddito della rivendita nell'anno 1921-922 fu di L. 2037.75. Esso è esente da canone finchè non avrà superato le L. 3000. Sull'eccedenza oltre le L. 3000 il titolare dovrà pagare allo Stato un canone annuale da liquidarsi in base alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Contro la decisione della Commissione provinciale delegata a giudicare sul concorso, è ammesso ricorso al Ministero delle finanze in carta da bollo da L. 2,40 entro il termine di giorni 30 a decorrere dalla data di notificazione dela decisione stessa.

L'originale ricorso dovrà essere presentato entro il suindicato termine alla Intendenza di finanza predetta e contenere la prova che esso venne notificato al concorrente prescelto.

Questo, a sua volta, ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in carta da bollo da L. 2,40 entro il termine di giorni venti dalla data di notifica del ricorso.

Le spese per la pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia saranno a carico del concessionario.

Documenti a corredo della domanda

1° decreto della liquidazione della pensione;
2° certificato del casellario giudiziale;
3° certificato di inesistenza delle incompatibilità previste dagli articoli 117 e 118 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399;
4° certificato sullo stato economico e di famiglia del concorrente e comprovante che egli è domiciliato e residente nella Provincia da almeno un anno compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso.

Caltanissetta, 10 aprile 1923.

L'intendente

12971 — A credito

Ministero delle Finanze

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

Intendenza di finanza in Caltanissetta

AVVISO DI CONCORSO
per il conferimento della rivendita di generi di monopolio n. 23 in Caltanissetta

È aperto il concorso per il conferimento della suindicata rivendita a norma dell'art. 2 del Regio decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

La rivendita è assegnata alla categoria prima ed al concorso possono partecipare:

1° i militari invalidi ammessi al godimento della pensione privilegiata di guerra;

2° i militari di truppa della R. guardia di finanza, del R. esercito e della R. marina, gli impiegati civili dello Stato, collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra ed ammessi al godimento della pensione non superiore alle L. 1500.

La domanda di ammissione al concorso va compilata in carta semplice e deve essere presentata con i seguenti documenti anche essi esenti da tassa di bollo, a questa Intendenza nel termine perentorio di un mese dalla data del Foglio annunzi legali della Provincia ove è inserito il presente avviso.

Il conferimento è a vita ma sarà revocato quando venga a mancare una delle condizioni personali od economiche richieste per l'ammissione al concorso.

Il reddito della rivendita nell'anno 1921-922 fu di L. 1107,97. Esso è esente da canone finchè non avrà superato le L. 3000. Sull'eccedenza oltre le L. 3000 il titolare dovrà pagare allo Stato un canone annuale da liquidarsi in base alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Contro la decisione della Commissione provinciale delegata a giudicare sul concorso, è ammesso ricorso al Ministero delle Finanze in carta da bollo da L. 2,40 entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data di notificazione della decisione stessa.

L'originale ricorso dovrà essere presentato entro il suindicato termine alla Intendenza di Finanza predetta e contenere la prova che esso venne notificato al concorrente prescelto.

Questo, a sua volta, ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in carta da bollo da L. 2,40 entro il termine di giorni venti dalla data di notifica del ricorso.

Le spese per la pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia saranno a carico del concessionario.

Documenti a corredo della domanda

1° decreto di liquidazione della pensione;
2° certificato del casellario giudiziale;
3° certificato di inesistenza delle incompatibilità previste dagli articoli 117 e 118 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399.
4° certificato sullo stato economico e di famiglia del concorrente e comprovante che egli è domiciliato e residente nella Provincia da almeno un anno compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso.

Caltanissetta, 9 aprile 1923.

L'intendente.

12921 — A credito.

Ministero delle finanze

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

Intendenza di finanza in Sassari

AVVISO DI CONCORSO
per il conferimento della rivendita di generi di monopolio n. 5 in Pattada

È aperto il concorso per il conferimento della suindicata rivendita a norma dell'art. 2 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

La rivendita è assegnata alla categoria seconda ed al concorso possono partecipare:

1° le vedove e gli orfani dei militari che godano della pensione privilegiata di guerra;

2° le vedove e gli orfani dei militari di truppa della Regia guardia di finanza, del Regio esercito e della Regia marina, degli impiegati civili dello Stato, morti in attività di servizio o collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra, semprechè il matrimonio sia stato contratto prima che il rispettivo marito o padre cessasse dal servizio e non siano provvisti di pensione superiore alle L. 1500.

Le vedove e gli orfani dei militari di cui al secondo numero, morti in attività di servizio, ma non per cause dirette e necessarie del medesimo, saranno ammessi ai concorsi solo quando il servizio del rispettivo marito o padre avrebbe a questi dato diritto al collocamento a riposo.

Le domande di ammissione al concorso vanno compilate in carta semplice e devono essere presentate con i seguenti documenti anche essi esenti da tassa di bollo, a questa Intendenza nel termine perentorio di un mese dalla data del foglio annunzi legali della Provincia ove è inserito il presente avviso.

Il conferimento è a vita ma sarà revocato quando venga a mancare una delle condizioni personali od economiche richieste per l'ammissione al concorso.

Il reddito della rivendita nell'anno 1921-922 fu di L. 2790.15.

Esso è esente da canone finchè non avrà superato le L. 3000. Sulla eccedenza oltre le L. 3000 il titolare dovrà pagare allo Stato un canone annuale da liquidarsi in base alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 16 dicembre 1922, n 1650.

Contro la decisione della Commissione provinciale delegata a giudicare sul concorso, è ammesso ricorso al Ministero delle finanze in carta da bollo da L. 2.40 entro il termine di giorni 30 a decorrere dalla data di notificazione della decisione stessa.

L'originale ricorso dovrà essere presentato entro il suindicato termine alla Intendenza di finanza predetta e contenere la prova che esso venne notificato al concorrente prescelto.

Questo, a sua volta, ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in carta da bollo da L. 2,40 entro il termine di giorni 20 dalla data di notifica del ricorso.

Le spese per la pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia saranno a carico del concessionario.

Documenti a corredo della domanda

1° decreto di liquidazione della pensione;
2° certificato del casellario giudiziale;
3° certificato di inesistenza delle incompatibilità previste dagli articoli 117 e 118 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399;
4° certificato di stato vedovile, di stato libero e di minore età, rispettivamente per le vedove, le orfane e gli orfani;
5° certificato sullo stato economico e di famiglia del concorrente e comprovante che egli è domiciliato e residente nella Provincia da almeno un anno compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso.

L'Intendente

13005 — A credito.

Società adriatica di elettricità

Anonima

SEDE IN VENEZIA

Capitale sociale L. 100.000.000

XIV estrazione di obbligazioni da lire 500 avvenuta il 1° aprile 1923

Serie A

Titoli da 1 obbligazione

29	36	49	97	100	176
187	200	221	262	289	328
336	354	399	405	419	435
476.					

Titoli da 5 obbligazioni

505	508	522	552	579	601
605	608	676	682	704	737
813	864	866	892	910	932
947	972	986	1022	1038	1048
1084	1090	1106	1182.		

Serie B

Titoli da 1 obbligazione

21	33	99	100	124	171
181	195	239	277	312	314
380	335	416	419	425	474
492					

Titoli da 5 obbligazioni

527	552	574	583	596	610
657	662	667	679	693	771
803	841	860	893	960	968
995	1041	1048	1049	1054	1078
1112	1131	1151	1182		

Serie C

Titoli da 1 obbligazione

30	76	99	111	151	168
176	181	203	207	211	276
307	355	382	387	402	409
417	453	462	533	539	553
562	643	658	678	713	724
732					

Titoli da 5 obbligazioni

752	764	848	876	893	901
912	921	1003	1083	1087	1118
1152	1162	1184	1204	1210	1235
1267	1268	1332	1373	1380	

13027 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

Con provvedimento 29 gennaio 1923 il tribunale di Roma ordinò che siano assunte informazioni circa l'assenza di Cenni Enrico e che il provvedimento sia affisso e notificato a norma di legge.

Roma, 6 marzo 1923.

avv. Vincenzo Liguori.

11497 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

ESTRATTO DI DECRETO
per dichiarazione di assenza

Il tribunale di Saluzzo, con decreto 5 febbraio 1923, provvedendo su istanza di Brizio Francesco fu Gio. Antonio di Cavallermaggiore, perchè sia dichiarata l'assenza di Brizio Bernardo fu Gio. Antonio, già domiciliato a Cavallermaggiore, ordinò prima ed avanti ogni cosa fossero assunte informazioni.

Saluzzo, 28 febbraio 1923.

avv. Benvenuto Lattes.

11104 — A pagamento.

AVVISO

Il presidente del tribunale di Roma con ordinanza 15 settembre 1922 ha ordinato la consegna in cancelleria entro quaranta giorni, di otto cambiali in bianco su bollo di L. 1000 ciascuna, accettate da Bruganelli Giuseppe e Ventura Mariano a favore di Gabrielli Angelo che le ha smarrite, avvertendo che in difetto, verranno dichiarate inefficaci riguardo al possessore.

avv. Goffredo Gobbi.

12936 — A pagamento.